



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF099
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE 1° TRIMESTRE: RAVVEDIMENTO
RIFERIMENTI	ART. 1-TER D.L. 148/2017 CONVERTITO – RM 104/2017
CIRCOLARE DEL	01/06/2018

Sintesi: relativamente alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2018, nel caso sia necessario procedere:

- a effettuare un invio tardivo
- a correggere omissioni/inesattezze

si potrà fruire della riduzione delle sanzioni edittali al 50% ove si proceda alla “regolarizzazione” entro il 15/06/2018, su cui calcolare l’abbattimento connesso con l’applicazione del ravvedimento operoso.

Vi è la possibilità di procedere:

- in un primo momento: alla presentazione del modello (fissando l’importo della sanzione edittale a €. 250 ove avvenga entro il 15/06/2018)
- successivamente: al pagamento delle sanzioni ridotte, nei termini previsti per il ravvedimento (l’abbattimento della sanzione di €. 250 è ad 1/9 se il versamento avviene entro il 28/08/2018).

Per gli invii della comunicazione dal 16/06/2018 in poi si applicherà la sanzione in misura piena (€. 500), sulla quale esperire il ravvedimento operoso.

Il 31 maggio 2018 è scaduto il termine per la presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relativa al 1° trimestre 2018.

Da tale data eventuali violazioni possono essere “sanate” avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, come esposto di seguito.

FILE SCARTATO

Si evidenzia che sebbene le istruzioni al modello della comunicazione di dati delle liquidazioni periodiche non lo prevedano espressamente, si ritiene che:

- si considerano **tempestive** le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma **scartate** dal servizio telematico
- purché ritrasmesse entro **i 5 giorni successivi**



NESSUNA SANZIONE: trattandosi di **invio tempestivo**:

- non si applicano sanzioni
- se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la ritrasmissione del file:

- i 5 giorni successivi
- vanno intesi come **giorni lavorativi da computare** dalla alla **data contenuta nella comunicazione** dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Esempio1

Invio del file il 31/05/2018 e data dello scarto 31/05/2018.

Si avrà tempo per la ritrasmissione fino al **07/06/2018**, escludendo dal computo il 2 giugno (festa nazionale) e il 3 giugno (domenica).

Esempio2

Invio del file il 29/05/2018 e data dello scarto 30/05/2018.

Si avrà tempo per la ritrasmissione fino al **06/06/2018** escludendo dal computo il 2 giugno (festa nazionale) e il 3 giugno (domenica).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Le sanzioni applicabili alle violazioni relative alla comunicazione delle liquidazioni periodiche **non differenziano** tra:

- l'**omissione della comunicazione** nella sua interezza
- e la sua comunicazione tempestiva, ma errata per l'**assenza di una o più fatture** o per l'**indicazione dei dati di tali fatture in modo errato**.

In entrambi i casi le sanzioni edittali (su cui applicare il ravvedimento operoso) sono le seguenti (art. 11 c. 2-ter D.Lgs. 471/97):

Violazione	Invio comunicazione corretta	Sanzione edittale
Comunicazione omessa o presentata con dati errati	entro 15 gg successivi alla scadenza	Da € 250 a € 1.000
	oltre 15 gg successivi alla scadenza	Da € 500 a € 2.000



N.B.: i 15 giorni per l'applicazione della sanzione ridotta al 50% **scadono al 15/06/2018**.

RAVVEDIMENTO (D.Lgs. 472/1997, art. 13)

Tipologia	Art. 13	Sanzione sul minimo	Termine per la regolarizzazione
Intermedio	lett. a-bis)	1/9	entro 90 giorni dal termine di presentazione della comunicazione
Lungo	lett. b)	1/8	entro il termine per la presentazione del mod. Iva 2019
Ultrannuale	lett. b-bis)	1/7	entro il termine per la presentazione del mod. Iva 2020
Lunghissimo	lett. b-ter)	1/6	entro il termine di prescrizione dell'annualità

LIQUIDAZIONI PERIODICHE - PROSPETTO DELLE SANZIONI

Periodo	1° Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4° Trim.
Scadenza	31/05/2018	30/09/2018	30/11/2018	28/02/2019

Termine di invio della comunicazione per l'applicazione della sanzione al 50% (€ 250)

Entro il	Entro il	Entro il	Entro il
15/06/2018	15/10/2018	15/12/2018	15/03/2019

Termine di versamento della sanzione da ravvedimento operoso

Sanzione	Importo	Versamento sanzioni			
1/9 di € 250	€ 27,78	Entro il 28/08/2018	Entro il 29/12/2018	Entro il 28/02/2019	Entro il 30/04/2019
1/8 di € 250	€ 31,25	Entro il 30/04/2019			Entro il 30/04/2020

Esempio3

Contribuente ha inviato la comunicazione della liquidazione del 1° trimestre 2018 il 30/05/2018, omettendo una fattura di vendita emessa a marzo 2018 per € 1.000 + 220 Iva.

Accortosi dell'errore procede:

- ad effettuare un **nuovo invio** (senza barrare alcuna specifica casella nel modello) il 10/06/2018 (cioè **entro 15gg** dalla scadenza), fissando così la sanzione applicabile a € 250
- ed effettuare il **versamento** di € 27,78 (1/9 di € 250), nel medesimo giorno (o comunque, entro il 28/08/2018, cioè entro 90gg dalla scadenza)

Nulla cambia nel caso in cui il contribuente avesse omesso la comunicazione della liquidazione, procedendovi per la prima volta entro il medesimo termine.



Nota: ove il contribuente proceda al solo invio della comunicazione nei 15 gg (dimenticandosi del versamento), l'Ufficio procederà ad irrogare la sanzione di € 250 (non di € 500).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempio4

In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che la trasmissione del modello corretto venga effettuata il 17/06/2018. In tal caso la sanzione applicata è quella base di €. 500. In questo caso si pagherà 1/9 di €. 500 (€. 55,56)

Esempio5

Nell'Esempio3 precedente, si ponga ora che il contribuente si avveda dell'errore solo il 30/04/2019, in sede di presentazione del mod. Iva 2019; in tal caso la sanzione applicata è quella base di €. 500.

Laddove il contribuente proceda a compilare il mod. Iva:

- tenendo conto anche della fattura di marzo: potrà limitarsi a versare la sanzione **ridotta a 1/8** di €. 500
 - senza tenere conto della fattura di marzo: dovrà provvedere:
 - a ravvedere il mod. **Iva infedele** (€. 250 se il ravvedimento interviene entro 90gg dal 30/04/2019; 1/8 x 90% x 220 se oltre tale termine e così via), che dovrà ripresentare
 - a ravvedere la **comunicazione periodica errata/omessa** con il versamento della sanzione di €. 500 **ridotta**:
 - ✓ **a 1/7** se il versamento viene eseguito **entro il 30/04/2020**
 - ✓ **a 1/6** se il versamento viene eseguito successivamente
- sempre senza alcun obbligo di invio della comunicazione periodica

Esempio6

Una società ha inviato la comunicazione della liquidazione Iva del 1° trimestre 2018 il 25/05/2018, non inserendo una fattura di acquisto pervenuta a marzo 2018: in tal caso sarà sufficiente registrare la fattura ad aprile 2018 (nel 2° semestre) per evitare qualsiasi violazione alla comunicazione periodica.

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Per quanto riguarda la compilazione dell'F24:

⇒ per il versamento delle sanzioni si utilizzerà il codice tributo **8911**.

Esempio: ravvedimento della comunicazione del 1° trimestre 2018 effettuato entro il 15/06/2018:

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	8911		2018	27,76		
codice ufficio	codice atto					
TOTALE A				27,76	B	
						SALDO (A-B)
						27,76

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Nell'ambito del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche, non vi è alcuna possibilità di indicare che la comunicazione è sostitutiva di un'altra precedentemente inviata



N.B.: ciò differenzia di quanto avviene nei modelli di dichiarazione, dove il frontespizio contiene una casella destinata indicare se l'invio è "correttivo nei termini" o "integrativo" di altro invio precedentemente effettuato.

L'Agenzia si limita, infatti, a **sostituire un eventuale precedente comunicazione riferita al medesimo periodo.**

PERIODO DI RIFERIMENTO	
VP1	Mese <input type="text"/> Trimestre (*) <input type="text"/>

Dunque **non vi sono particolari modalità da osservare**: le modalità di compilazione del modello tardivo o correttivo non cambiano rispetto a quelle di compilazione della dichiarazione tempestiva.